

DISCIPLINARE DI ALLEVAMENTO E CONSEGNA DI PERNICI ROSSE (*Alectoris rufa rufa*) DA RIPOPOLAMENTO
DI 60/70 GIORNI DI ETÀ'

(da firmare per accettazione e restituire allegato all'offerta)

Al fine di ottenere animali geneticamente puri e con elevata capacità di adattamento alla vita selvatica, l'azienda dichiara di possedere i seguenti requisiti e si impegna a rispettare le sotto elencate indicazioni:

- a) Le pernici rosse fornite all'ATC GR7 devono risultare pure sotto l'aspetto genetico.
- b) Le pernici fornite all'ATC GR7 devono essere allevate nell'azienda convenzionata anche se nate in altro allevamento.
- c) La densità di allevamento deve rispettare i limiti minimi previsti dal DPGR 5 settembre 2017, n. 48/R, ossia: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo.
- d) L'alimentazione deve essere formulata in base alle esigenze nutritive della specie sia nel periodo di "avviamento", sia in quello di "accrescimento". Alcuni giorni prima dell'immissione, la dieta deve essere costituita in parte da granaglie miste al fine di abituare gli animali ad una alimentazione più simile a quella naturale.
- e) Le voliere di finissaggio devono avere, per almeno il 50% della loro superficie, altezza minima di 4,0 metri e, ai lati, altezza minima di 3 metri.
- f) Parte della superficie delle voliere (min. 60%) deve essere interessata da vegetazione erbacea spontanea e/o seminata e meglio se con presenza anche di alberi e/o arbusti.
- g) Le condizioni igienico sanitarie in tutti i settori dell'allevamento devono risultare idonee.
- h) L'allevamento deve trasmettere all'ATC, contestualmente all'invio dell'offerta, l'attestazione da parte dell'ISPRA, riferita all'anno in corso, certificante la purezza genetica delle pernici che saranno fornite.**
- i) L'allevamento deve consegnare all'incaricato dell'ATC il Modello 4, rilasciato dalla ASL di competenza, attestante che gli animali sono: 1) vaccinati per pseudopeste aviaria (e altre malattie che eventualmente la normativa renderà obbligatorie), 2) provenienti da allevamento indenne da pullurosi e 3) non sottoposto a vincoli di spostamento per malattie diffusibili per la specie. La suddetta certificazione deve essere allegata alla bolla di consegna dei capi e deve esserci corrispondenza tra questi due documenti. L'allevamento dovrà inoltre consegnare all'incaricato dell'ATC, l'attestazione sanitaria annuale rilasciata dall'ASL asserente che lo stesso allevamento è collocato in territorio non interessato da provvedimenti restrittivi di polizia veterinaria ed è periodicamente sottoposto a vigilanza sanitaria.
Nel caso non siano rispettate le condizioni di cui sopra, le pernici non saranno liberate e la fornitura sarà contestata.
- j) La consegna dei capi deve avvenire nel periodo 10 giugno – 30 luglio negli scali designati dall'ATC.
- k) I viaggi per l'intera fornitura delle pernici possono essere fino a 6 (sei), in giorni diversi.
- l) I capi al momento dell'immissione devono apparire sani e presentare un buono piumaggio e carattere vivace.
- m) Nel caso di animali morti rinvenuti in sede di consegna, il produttore dovrà procedere al reintegro con stesso numero di animali vivi, senza alcun onere per l'ATC.
- n) L'azienda dispone di idoneo mezzo di trasporto e di idonee ceste per il trasporto delle pernici dall'allevamento ai luoghi dell'immissione. Tali ceste devono contenere ciascuna 20 individui.
- o) Il Comitato dell'ATC potrà effettuare in ogni istante dei controlli nell'Azienda al fine di valutare le condizioni dei locali e delle strutture, le tecniche di allevamento seguite e lo stato di salute delle pernici.

FIRMA
